



CITTA' DI VITTORIA
PROVINCIA DI RAGUSA
CONSIGLIO COMUNALE

VERBALE N. 11 DEL 9.01.2018

[COPIA]

Le dichiarazioni rese dai Consiglieri comunali sono inserite nel presente verbale se espressamente chiesto dagli stessi (art. 46, comma 3, dello Statuto comunale).

Il resoconto della seduta è custodito in formato audio digitale dalla Segreteria del Consiglio Comunale che ne cura la conservazione e l'integrità.

DELIBERAZIONE

OGGETTO: Riconoscimento debito fuori bilancio, in esecuzione alla sentenza n. 501/2017 del Tribunale di Ragusa discendente all'Atto di Citazione emesso dal Giudice di Pace promosso dal Sig. Cosentino Antonio risarcimenti danni causa civile n.777/2012.

Addì nove Gennaio duemiladiciotto, nella sala delle adunanze, su disposizione del Presidente del Consiglio dott. Andrea Nicosia, è chiamato a riunirsi, alle ore 19.00, in seconda convocazione, il Consiglio comunale di cui sono componenti in carica i consiglieri:

Se La Ami La Cambi	Riavvia Vittoria	Mo5stelle	Nuove Idee	Partito Democratico	Gruppo Misto	Forza Italia
Cannata, Denaro, Frasca, Nicosia A., Sallemi, Zorzi	Iaquez, Miccoli, Scuderi	Argentino, Ragusa, Re	Dezio, Siggia	Di Falco, Mascolino, Nicastro	Romano	Barrano, Mazzone, Motta, Pelligra, Pino

Sono scritti all'o.d.g. seguenti punti:

1. Surroga del consigliere dimissionario A. Vinciguerra con il candidato avente titolo allo scorrimento della lista n. 16 contrassegnata con "Se la Ami la Cambi";
2. Giuramento del Consigliere surrogante il consigliere dimissionario A. Vinciguerra;
3. Verifica delle condizioni di candidabilità e di eleggibilità per la convalida del Consigliere surrogante il consigliere dimissionario A. Vinciguerra;
4. Verifica delle condizioni di compatibilità del Consigliere surrogante il consigliere dimissionario A. Vinciguerra;
5. Approvazione verbali sedute precedenti;
6. Ordine del giorno del 13.12.2017 con all'oggetto: *Mancata adozione dei provvedimenti conseguenziali alla deliberazione consiliare n. 212 del 31.10.2017 da parte dell'Amministrazione comunale. Motivazioni*, a firma dei consiglieri Di Falco, Mascolino, Romano, Re, Nicastro, Siggia, Dezio, Sallemi, Vinciguerra, Zorzi, Miccoli, Barrano, Nicosia, Iaquez, Argentino;
7. Ordine del giorno del 21.12.2017 con all'oggetto: *Mancato rispetto da parte dell'Amministrazione comunale della delibera consiliare n. 228 del 15.11.2017, votata in Consiglio da Maggioranza ed Opposizione. Motivazioni*, a firma dei consiglieri Di Falco, Nicastro, Mascolino, Siggia, Argentino, Re;
8. Approvazione schema di convenzione per n. 6 alloggi di E.R.P., siti in Scoglitti tra le vie Irma Marchiani, Francesco Domicolo, Giorgio La Pira e Palermo, giusta C.E. n. 46 del 19-2-1988;
9. Delibera G.M. n. 582 del 19.12.2017 - modifiche ed integrazioni della delibera di G.M. n. 301 del 29.06.2017. Proposta di valutazione alle modifiche da sottoporre al Consiglio comunale;
10. Riconoscimento debito fuori bilancio ai sensi dell'art. 194 c.1 lett. a) del D.L.vo 267/2000, in esecuzione al procedimento arbitrale, discendente dalla sentenza n. 590/2015 del Tribunale di Ragusa, per controversia arch.

Amandorla Giovanni/Comune di Vittoria, professionista incaricato per la progettazione preliminare della "Realizzazione dell'Autoporto di Vittoria";

11. Decreto Ingiuntivo n.331/2017 promosso da S.U.N. Società Cooperativa Sociale per "Collocazione, con parziale fornitura, di pedane nel litorale di Scoglitti per la stagione estiva 2013 oltre a piccoli interventi manutentivi". Riconoscimento debito fuori bilancio ai sensi dell'art. 194 c. 1 lett. a) D.L.vo 267/00 e ss.mm.ii;
12. Riconoscimento debito fuori bilancio, in esecuzione alla sentenza n. 501/2017 del Tribunale di Ragusa discendente all'Atto di Citazione emesso dal Giudice di Pace promosso dal Sig. Cosentino Antonio risarcimenti danni causa civile n.777/2012;
13. Riconoscimento Debito fuori bilancio ai sensi dell'art. 194 c. 1 lett.a) D.L.vo 267/00, in esecuzione dei decreti ingiuntivi: n.895/2012RG promosso dal dott. Giuseppe Scifo, incaricato a svolgere interventi su cani randagi;
14. Riconoscimento Debito fuori bilancio ai sensi dell'art. 194 c. 1 lett.a) D.L.vo 267/00, in esecuzione dei decreti ingiuntivi: n.891/2012 promosso dal dott. Giovanni Stracquadano, incaricato a svolgere interventi su cani randagi;
15. Interrogazione prot. n. 51748 del 17.11.2017 avente ad oggetto: *Semafori spenti, non funzionanti*", a firma della consigliera Siggia;
16. Interrogazione prot. n. 52858 del 23.11.2017 su " *Iniziativa per favorire l'occupazione giovanile e l'imprenditoria locale*", a firma del consigliere Di Falco.

Argomento aggiunto

17. Rinvio del termine previsto nella delibera consiliare n. 174 del 21.09.2017 per la presentazione da parte del Liquidatore della AMFM- Fiera EMAIA di una *due diligence* e degli atti conseguenziali.

Presiede il Presidente del Consiglio, dott. A. Nicosia.

Partecipa il Segretario generale avv. A.M. Fortuna.

La seduta è pubblica.

Alle ore 19.30, all'appello nominale, risultano:

- Consiglieri assenti n. 11 (Denaro, Iaquez, Miccoli, Scuderi, Argentino, Ragusa, Siggia, Di Falco, Mascolino, Pino, Romano)
- Consiglieri presenti n. 12, numero sufficiente alla validità della seduta.

Il Presidente dichiara valida la seduta e nomina scrutatori i consiglieri Cannata, Motta, Re.

-OMISSIS-

Il Presidente chiama in trattazione il punto n. 11 dell'o.d.g. aggiunto che reca: Riconoscimento debito fuori bilancio, in esecuzione alla sentenza n. 501/2017 del Tribunale di Ragusa discendente all'Atto di Citazione emesso dal Giudice di Pace promosso dal Sig. Cosentino Antonio risarcimenti danni causa civile n.777/2012.

Il funzionario dell'Ufficio proponente relaziona sulla proposta. Nessuno dei Consiglieri presenti chiede di intervenire, pertanto il Presidente pone ai voti la proposta.

La votazione, eseguita per appello nominale, consegue il seguente risultato:

- Consiglieri assenti n. 11 (Miccoli, Scuderi, Argentino, Ragusa, Re, Deziò, Siggia, Di Falco, Mascolino, Pino, Romano)
- Consiglieri presenti n. 13
- Consiglieri astenuti n. 1 (Nicastro)
- Voti favorevoli n.12

Il Presidente proclama il risultato della votazione e dichiara **approvata** la proposta di deliberazione.

Pertanto,

IL CONSIGLIO COMUNALE

vista la proposta di deliberazione avente ad oggetto: "Riconoscimento debito fuori bilancio, in esecuzione alla sentenza n. 501/2017 del Tribunale di Ragusa discendente all'Atto di Citazione emesso dal Giudice di Pace promosso dal Sig. Cosentino Antonio risarcimenti danni causa civile n.777/2012";

visti:

- o il parere di regolarità tecnica reso dal Dirigente competente;
- o il parere reso dal Collegio dei Revisori dei conti del Comune;

o il parere reso dalla Commissione consiliare competente;
sentita la relazione del Funzionario dell'Ufficio proponente;
riconosciuta la propria competenza;
ritenuto di disporre nel merito;
visti gli atti d'Ufficio;
vista la normativa vigente in materia,
 con la votazione "ut supra"

DELIBERA

approvare, sia nella parte narrativa che in quella propositiva, la proposta di deliberazione avente ad oggetto: "Riconoscimento debito fuori bilancio, in esecuzione alla sentenza n. 501/2017 del Tribunale di Ragusa discendente all'Atto di Citazione emesso dal Giudice di Pace promosso dal Sig. Cosentino Antonio risarcimenti danni causa civile n.777/2012", che è allegata al presente provvedimento per farne parte integrante e sostanziale e pertanto:

1. dare esecuzione alla sentenza n. 501/2017 emessa dal Tribunale di Ragusa, promossa da Cosentino Antonio, rappresentato dall'Avv. Lo Monaco Claudio, per risarcimenti danni sulla propria autovettura targata EF 769CE, in seguito alla caduta di un albero di pino in data 5-12-2011, in via Amalfi - Scoglitti, frazione di Vittoria.
2. riconoscere quale debito fuori bilancio, ai sensi dell'art. 194 c. 1 lett. a) del D.L.vo 267/00, la somma complessiva di € 11.836,75, discendente dal giudizio di cui sopra, da liquidare al Signor Cosentino Antonio e meglio dettagliata nel quadro sottostante:

Sorte capitale portata nella sentenza n.501/2017	€ 8.530,85
Interessi legali dal 5-12-2011 e sino al 31-8-2017	€ 614,75
Rivalutazione stesso periodo	€ 400,95
Compensi	€ 1.400,00
Spese vive	€ 247,34
Rimborso spese al 15%	€ 210,00
Cpa al 4%	€ 64,40
IVA al 22%	€ 368,36
Totale	€ 11.836,75

3. prenotare la somma complessiva di € 11.836,75 dal bilancio comunale risorsa U 01.11-1.10.05.04.001 (ex cap. 710).
4. dare atto che i provvedimenti gestionali, conseguenti al presente provvedimento, saranno adottati dal Dirigente della Direzione Ecologia e Tutela del Patrimonio Ambientale con successiva Determina Dirigenziale

Il presente verbale, letto ed approvato, viene sottoscritto

Consigliere anziano
SALLEMI

Presidente
NICOSIA

Segretario generale
FORTUNA

Parere Regolarità Tecnica

VISTA la presente proposta di Deliberazione

ESPRIME PARERE FAVOREVOLE In ordine alla regolarità tecnica.

Si attesta/~~non si attesta~~ la legittimità, la regolarità e la correttezza dell'azione Amministrativa

Vittoria, 29/10/12

Il Dirigente

Dott. Cristina Prinzivalli

Parere Regolarità Contabile

VISTA la proposta di Deliberazione

ESPRIME PARERE *[firma]* in ordine alla regolarità contabile.

L'importo della spesa di €. 11.836,65 è imputata al cap. 710 170.162 4/2012

VISTO: Si attesta la copertura Finanziaria

Si dà atto che la presente proposta di Deliberazione comporta riflessi diretti/indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'Ente

Vittoria, *[firma]*

Il Dirigente

Dott. Giuseppe Sulsenti

Spazio riservato al Segretario Generale

Vittoria,

Il Segretario Generale

Avv. A.M. Fortuna.

IL DIRIGENTE

Direzione Ecologia e Tutela del Patrimonio Ambientale

PREMESSO:

- Che il signor Cosentino Antonio ha citato in giudizio il Comune di Vittoria al fine di ottenere il risarcimento del danno subito in seguito alla caduta di un albero di pino sulla propria autovettura in data 5-12-2011, e che, a causa della caduta dell'albero, l'autovettura riporta ingenti danni;
- Che sui luoghi dell'accaduto sono intervenuti i Vigili del Fuoco e la Polizia Municipale, che con proprio atto del 18-2-2012 documentavano la dinamica del sinistro con scheda tecnica prot.n.268/2011, da dove si rilevava la responsabilità del Comune di Vittoria per omessa custodia ex art.2051 c.c. in quanto ente proprietario dell'albero caduto, come previsto ai sensi dall'14 D.Lgs n.285/1992 e dal DPR 495/1992 nonché dallo stesso codice della strada;
- Che in data 9-2-2012 assunta al prot. generale n.4972 è pervenuta da parte del Sig. Cosentino Antonio, rappresentato dal proprio legale Avv. Claudio Lo Monaco una richiesta di pagamento di €.8.530,85 per risarcimento danni in seguito della caduta di un pino su autovettura targata EF 769CE di sua proprietà;
- Che in data 25/06/2012 è stato assunto al prot. Gen. n.24302 l'Atto di Citazione del Giudice di Pace di Vittoria, con cui viene condannato il Comune di Vittoria a pagare la somma di €.8.530,85;
- Che con atto di citazione, notificato il 25-6-2012 il Comune di Vittoria ha proposto opposizione avverso il decreto n. 776/2012;

- Che con sentenza n.107/2014 il Giudice di Pace di Vittoria, il 25-2-2014 decide la propria incompetenza per il risarcimento dei danni subiti dal Signor Cosentino Antonio e compensa tra le parti le spese del giudizio stesso;

Che con sentenza n.501 del 19-4-2017 il Tribunale di Ragusa in persona del Giudice unico, dott.ssa Elisabetta Trimani condanna il Comune di Vittoria al pagamento della somma di € 8.530,85 oltre le spese di lite, spese vive per compensi, oltre accessori come legge per un totale complessivo di €. 11.836,76, a favore di Cosentino Antonio;

Ritenuto, per quanto sopra esposto, di proporre al Consiglio Comunale il riconoscimento del debito fuori bilancio ai sensi dell'art. 194 comma 1 lett. A) dell'ordinamento finanziario e contabile approvato con D.L.vo n. 267/2000 dell'importo complessivo di **€ 11.836,75** come di seguito distinto, in esecuzione alla sentenza n. 501/2017 del Tribunale di Ragusa;

sorte capitale portata nella sentenza n.501/2017	€ 8.530,85
Interessi legali dal 5-12-2011 e sino al 31-8-2017	€ 614,75
Rivalutazione, stesso periodo	€ 400,95
Compensi	€ 1.400,00
Spese vive	€ 247,34
Rimborso spese al 15%	€ 210,00
Cpa al 4%	€ 64,40
IVA al 22%	€ 368,36
TOTALE	€ 11.836,75

Tutto ciò premesso e considerato

PROPONE

1. Dare esecuzione alla sentenza n. 501/2017 emessa dal Tribunale di Ragusa, promossa da Cosentino Antonio, rappresentato dall'Avv. Lo Monaco Claudio, per risarcimenti danni sulla propria autovettura targata EF 769CE, in seguito alla caduta di un albero di pino in data 5-12-2011, in via Amalfi - Scoglitti, frazione di Vittoria.
2. Riconoscere quale debito fuori bilancio, ai sensi dell'art.194 c. 1 lett.a) del D.L.vo 267/00, la somma complessiva di €11.836,75, discendente dal giudizio di cui sopra, da liquidare al Signor Cosentino Antonio e meglio dettagliata nel quadro sottostante:

sorte capitale portata nella sentenza n.501/2017	€ 8.530,85
Interessi legali dal 5-12-2011 e sino al 31-8-2017	€ 614,75
Rivalutazione, stesso periodo	€ 400,95
Compensi	€ 1.400,00
Spese vive	€ 247,34
Rimborso spese al 15%	€ 210,00
Cpa al 4%	€ 64,40
IVA al 22%	€ 368,36
TOTALE	€ 11.836,75

3. Prenotare la somma complessiva di €11.836,75 dal bilancio Comunale risorsa U 01.11-1.10.05.04.001 (ex cap. 710).
4. Dare atto che i provvedimenti gestionali, conseguenti al presente provvedimento, saranno adottati dal Dirigente della Direzione Ecologia e Tutela del Patrimonio Ambientale con successiva Determina Dirigenziale.

L'Istr. Direttivo Amm.vo
Sig.ra E. Frasca

IL DIRIGENTE
Dott. Cristina Brinzivalli

Sentenza n. 501/2017 pubbl. il 19/04/2017

RG n. 2348/2014

Repert. n. 911/2017 del 19/04/2017

N. R.G. 2348/2014



**REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI RAGUSA**

in persona del Giudice unico, dott.ssa Elisabetta Trimani, rientrato dalla camera di consiglio,
ha pronunciato dandone lettura all'udienza del 19.4.2017 la seguente

SENTENZA

ex art. 281 sexies c.p.c. nella causa civile di I grado, iscritta al n° 2348/2014 RG del Tribunale di Ragusa,
trattenuta in decisione all'udienza dell' 19.4.2017, promossa da

COSENTINO ANTONIO (CSNNTN73T03M088I) rappresentato e difeso dall'avv. Claudio Lo Monaco, per procura in calce all'atto di citazione, ed elettivamente domiciliato presso lo studio di quest'ultimo in Vittoria via Principe Umberto 155;

ATTORE,

nei confronti di

COMUNE DI VITTORIA (82000830883) in persona del sindaco p.t., rappresentato e difeso dall'avv. Lucia Sidoti, giusta procura a margine della comparsa di risposta, ed elettivamente domiciliato presso l'ufficio della Avvocatura Comunale;

CONVENUTO

Oggetto: solo danni a cose;

Conclusioni: come da verbale di udienza del 19.4.2017;

FATTO E DIRITTO

Cosentino Antonio ha citato in giudizio il Comune di Vittoria al fine di ottenere il risarcimento del danno subito dall'attore in seguito alla caduta di un albero di pino sulla propria autovettura deducendo che tale incidente era accorso in data 5.12.2011 alle 8.15; che, a causa della caduta dell'albero, l'autovettura dell'attore aveva riportato ingenti danni quantificabili in € 8.530,85 come da fattura in atti; che sui luoghi erano intervenuti i Vigili del Fuoco e la Polizia Municipale, come da documentazione allegata; che in particolare, la dinamica del sinistro risultava compiutamente descritta nella scheda di rilevamento tecnico di sinistro n. 268 IS in atti; che, da tale documentazione, emergeva la responsabilità del Comune di Vittoria per omessa custodia ex art. 2051 c.c. in quanto ente proprietario dell'albero caduto, come previsto dall'art.

14 D.lgs. n. 285/1992 e dal DPR 495/1992 nonché dallo stesso Codice della strada. Per questi motivi, ha chiesto di accertare la responsabilità del Comune convenuto e condannare quest'ultimo alla refusione dei danni patiti e quantificati in € 8.530,85 oltre interessi e rivalutazione monetaria.

Con comparsa del 23.9.2014 si è costituito il Comune eccependo in via preliminare la propria carenza di legittimazione passiva, essendo stata demandata alla azienda municipalizzata AMIU la manutenzione del verde pubblico del Comune di Vittoria, e deducendo nel merito che l'attore, il giorno del sinistro, aveva parcheggiato la propria auto in zona non adibita al parcheggio, tanto da essere stato destinatario del verbale di accertamento n. 13794 ex art. 157 comma 5 e 8 CdS; che quindi nessuna responsabilità poteva essere posta a carico del Comune convenuto atteso che la causa del danno era riconducibile al comportamento del danneggiato; che, in ogni caso, non ricorrevano gli estremi della responsabilità di cui all'art. 2051 c.c.; che, in particolare, la responsabilità in questione doveva essere esclusa dall'efficacia eziologica del comportamento tenuto dal danneggiato, causa esclusiva del danno; che il sinistro non si sarebbe verificato se l'attore avesse osservato le prescrizioni codicistiche, secondo l'id quoad plerumque accidit; che non era parimenti configurabile una responsabilità del Comune ex art. 2043 c.c., per carenza di prova in tale senso allegata dall'attore. Per questi motivi, ha chiesto in via preliminare dichiarare la carenza di legittimazione passiva in capo alla convenuta e nel merito di rigettare le domande proposte dall'attore.

All'udienza del 14.10.2014 sono stati assegnati i termini ex art. 183 VI comma c.p.c.. La causa è stata quindi rinviata all'odierna udienza per discussione orale e decisione ex art. 281 sexies c.p.c., assegnando alle parti termine per note conclusive sino a 10 giorni prima.

La domanda è fondata.

In via preliminare, va riscontrata la sussistenza della legittimazione passiva in capo al Comune convenuto. Come osservato dalla giurisprudenza prevalente, "il fatto che il Comune abbia appaltato la manutenzione del verde pubblico non lo priva della custodia delle aree anzidette e della conseguente responsabilità per danni derivanti da omessa manutenzione delle stesse. Infatti, come ripetutamente affermato dalla Corte di cassazione con giurisprudenza condivisa dall'ufficio, l'appalto di servizi, non privando l'appaltatore della custodia e controllo sull'area oggetto del contratto, non lo esime dalla responsabilità conseguente ai danni provocati dalla cosa. Pertanto la clausola che prevede che "l'appaltatore, all'atto di stipulazione del contratto, prende in custodia tutte le aree verdi e si obbliga a manlevare e tenere indenne l'Amministrazione da ogni richiesta risarcitoria di terzi per danni arrecati dalle predette aree verdi" ha effetto unicamente tra le parti contrattuali, valendo a fondare l'eventuale domanda di manleva dell'ente appaltante, non spesa nel presente giudizio, ma non ha effetto nei confronti dei terzi danneggiati e non priva il Comune della legittimazione passiva" (Trib. Milano, Sez. X, n. 11233/2009).



Nel merito si osserva che parte attrice ha agito per sentire dichiarare responsabile ai sensi dell'art. 2051 c.c. il Comune convenuto per i danni occorsi alla propria autovettura in seguito al sinistro avvenuto in data 5.12.2011 in Vittoria Via Amalfi.

Occorre premettere che, secondo l'orientamento della giurisprudenza, la responsabilità ex art. 2051 c.c. costituisce una ipotesi di responsabilità oggettiva all'interno della quale il danneggiato ha il solo onere di allegare e dimostrare il danno e la sua derivazione causale dalla cosa, spettando al custode, al fine di andare esente da responsabilità, provare che il danno è derivato da caso fortuito ovvero da altro evento idoneo causare in via esclusiva il danno, non essendo sufficiente la prova della diligenza tenuta nella custodia (in tal senso, ex multis, Cass. civ. Sez., Vi n. 5910/2011, Cass. Civ., Sez. II n. 8005/2010). La ratio della disposizione trova quindi fondamento nella sola relazione sussistente tra res e colui che sulla stessa esercita, anche in via di fatto, il potere di controllo. Conseguentemente, fermo l'onere della prova del nesso causale tra la cosa in custodia e il danno in capo al danneggiato, resta a carico del custode vincere la presunzione iuris tantum di responsabilità a suo carico provando la sussistenza di un fattore causale ad esso esterno "di tale intensità da interrompere il nesso eziologico tra la cosa custodita e l'evento lesivo, ossia possa essere considerato una causa sopravvenuta da sola sufficiente a determinare l'evento" (Cass. Civ., Sez. III, n. 5658/2010), potendo tale fattore essere integrato anche dal comportamento dello stesso danneggiato anomalo ed imprevedibile.

Ciò premesso, la dinamica del sinistro emerge in maniera palese dal verbale della Polizia Municipale intervenuta sui luoghi in seguito al crollo del pino, posto in via Amalfi Vittoria in prossimità del civico 8 (v. doc. 4, prot. 268IS allegato dall'attore), il quale - come si legge nel predetto verbale - "per cause naturali" si era spezzato alla base ed era quindi andato ad impattare sull'autovettura Fiat Punto targata EF769CE (come da documentazione fotografica in atti).

Appare quindi provato il nesso causale tra la caduta del pino e i danni riportati dall'attore.

Sussiste altresì l'ulteriore presupposto dell'azione ex art. 2051 c.c. ossia la configurabilità in capo al Comune convenuto del rapporto di custodia con l'albero in questione in quanto verde pubblico in relazione al quale spetta, per i motivi sopra esposti, al Comune provvedere alla relativa manutenzione ordinaria e straordinaria. A ciò si aggiunga che non appare configurabile nel caso in esame la "notevole estensione del bene demaniale" in ragione della quale la giurisprudenza di legittimità esclude la configurabilità della responsabilità della Pubblica Amministrazione attesa la non estesa dimensione della città di Vittoria e la circostanza per la quale il sinistro si è verificato in città per altro in prossimità di una scuola elementare. Deve pertanto ritenersi sussistente in capo al comune convenuto quell'effettivo potere di controllo e vigilanza, posto a fondamento della responsabilità ex art. 2051 c.c. (v. Trib. Milano Sez. X, 11177/2009).

Il Comune convenuto, dal canto suo, non ha fornito la prova liberatoria richiesta dall'art. 2051 c.c. non avendo dato la prova dell'evento fortuito dal momento che si deve presumere, come per altro riportato dal

predetto verbale della Polizia Municipale ed in assenza di diversa prova fornita dalla convenute, che la rottura dell'albero alla base si avvenuta per cause naturali e in quanto tali prevedibili ed evitabili secondo l'uso della ordinaria diligenza da parte del custode, odierno convenuto.

Non si può poi ritenere, come prospettato dal Comune, provato il fatto del danneggiato tale da porsi quale unica causa del sinistro causa imprevedibile del sinistro. Invero la circostanza per cui il danneggiato ha parcheggiato l'auto in divieto di sosta, come contestatogli per altro dalla Polizia municipale con il verbale di accertamento menzionato in atti, non appare idonea di per sé ad assurgere a causa sopravvenuta da sola sufficiente a determinare l'evento (caduta del pino) e ovvero tale da interrompere in maniera anomala il nesso causale tra caduta del pino e danno riportato all'autovettura dell'attore.

Deve quindi concludersi nel senso della sussistenza dei presupposti per ritenere responsabile ai sensi dell'art. 2051 c.c. il convenuto dei danni occorsi all'attore in occasione del sinistro oggetto di causa, con conseguente diritto di quest'ultimo di vedersi indennizzati i danni patrimoniali e non subiti.

Venendo quindi all'esame del danno risarcibile, parte attrice ha allegato documentazione fotografica dalla quale risulta il danno subito dalla propria autovettura in seguito alla caduta del pino e ha provato, mediante la fattura in atti (allegata al fascicolo di parte), la spesa di € 8.530,85 in relazione alla quale ha formulato domanda di risarcimento per c.d. danno emergente.

Alla luce di tali elementi, l'amministrazione convenuta va pertanto condannata al pagamento in favore di parte attrice di € 8.530,85 oltre rivalutazione ed interessi legale dalla data del sinistro sino al saldo.

Resta assorbita ogni altra questione, domanda o eccezione, prospettata dalle parti o rilevabile d'ufficio.

Le spese di lite, liquidate come da dispositivo tenuto conto della complessità della causa e dell'assenza di fase istruttoria e della limitata attività in sede decisionale, vanno pertanto poste a carico del Comune convenuto in base al principio della soccombenza.

P.Q.M.

Il Tribunale di Ragusa, ogni altra domanda reietta, definitivamente pronunciando, così provvede:

- 1) accoglie la domanda proposta dalla Cosentino Antonio;
- 2) per l'effetto, condanna il Comune di Vittoria al pagamento in favore di Cosentino Antonio della somma di € 8.530,85 oltre rivalutazione ed interessi legale dalla data del sinistro sino al saldo ;
- 3) condanna la convenuta al pagamento nei confronti di parte attrice delle spese di lite liquidate in € 247,34 per spese vive ed in € 1.400,00 per compensi, oltre accessori come per legge.

Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c., pubblicata mediante lettura ed allegazione al verbale.

Così deciso in Ragusa, 19.4.2017

Il Giudice

dott.ssa Elisabetta Trimani

pagina 4 di 5

Sentenza n. 501/2017 pubbl. il 19/04/2017

RG n. 2348/2014

Repert. n. 911/2017 del 19/04/2017

Re: sentenza cosentino contro comune di vittoria

Banca Unicredit

cordiali saluti

Il 15 settembre 2017 alle 17.59 Studio Legale LoMonaco & Alia
<studiolomonacoalia@libero.it> ha scritto:

le invio i conteggi come da sentenza n. 501/2017 del Trib. di RG:

tot. € 9.546,55

tot. € 2.290,10

Il pagamento potrà essere effettuato tramite assegno comprensivo

di sorte capitale e spese legali intestato al sig. Cosentino:

saluti

Avv. Claudio Lo Monaco

Da "Studio Legale LoMonaco & Alia" <studiolomonacoalia@libero.it>
 A "nellafrasca@comunevittoria.gov.it" <nellafrasca@comunevittoria.gov.it>
 Data venerdì 15 settembre 2017 - 17:59

sentenza cosentino contro comune di vittoria

Salve sono l'Avv. Claudio Lo Monaco

le invio i conteggi come da sentenza n. 501/2017 del Trib. di RG:

— € 8.530,85	sorte capitale
€ 614,75	interessi legali dal 05.12.2011 e sino al 31.08.2017
€ 400,95	rivalutazione, stesso periodo
tot. € 9.546,55	
— € 1.400,00	compensi
— € 247,34	spese vive
€ 210,00	rimborso spese al 15%
€ 64,40	cpa al 4%
€ 368,36	iva al 22%

tot. € 2.290,10

totale generale € 11.836,75.


Il pagamento potrà essere effettuato tramite assegno comprensivo

di sorte capitale e spese legali intestato al sig. Cosentino.

rimango a disposizione per eventuali chiarimenti anche contattandomi al num. 333.3259113.

saluti

Avv. Claudio Lo Monaco



Flavia



CITTA' DI VITTORIA

PROVINCIA DI RAGUSA

LA COMMISSIONE CONSILIARE PROGRAMMAZIONE E BILANCIO

di cui sono componenti in carica i consiglieri:

Se La Ami La Cambi	Riavvia Vittoria	Mo5stelle	Nuove Idee	Partito Democratico	Gruppo Misto	Forza Italia
Cannata, Frasca, Zorzi	Iaquez	Argentino	Siggia	Nicastro		Motta

vista la seguente proposta di deliberazione:

Riconoscimento debito fuori bilancio, in esecuzione alla sentenza n. 501/2017 del Tribunale di Ragusa discendente all'Atto di Citazione emesso dal Giudice di Pace promosso dal Sig. Cosentino Antonio risarcimenti danni causa civile n.777/2012

con la seguente votazione:

- Consiglieri assenti n. 1 (Argentino)
- Consiglieri presenti n. 7
- Consiglieri astenuti n. 2 (Nicastro, Siggia)
- Voti favorevoli n. 5

ESPRIME

parere **FAVOREVOLE** sulla proposta.



PROT. GEN 55 P 2P
DEL 15/12/17



**CITTÀ
DI VITTORIA**

PROVINCIA DI RAGUSA

Il Collegio dei Revisori

Verbale del 15.12.2007

Parere sulla deliberazione avente ad oggetto:

"Riconoscimento debiti fuori bilancio, in esecuzione alla sentenza n. 501/2017 del Tribunale di Ragusa discendente all'Atto di Citazione emesso dal Giudice di Pace promosso dal Sig. Cosentino Antonio risarcimenti danni causa civile n.777/2012".

Il collegio dei Revisori della Città di Vittoria, nelle persone del Presidente Dott. Antonio Tumminello e dei Componenti Dott. Giuseppe Cambria e Rag Nicola Sinatra, nominato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 230 del 16.11.2017;

VISTI

- La richiesta di parere, ai sensi dell'art. 239, comma 1, lett. b), p.to 6) del D.Lgs. n. 267/2000 sulla proposta di deliberazione consiliare avente ad oggetto "Riconoscimento debiti fuori bilancio, in esecuzione alla sentenza n. 501/2017 del Tribunale di Ragusa discendente all'Atto di Citazione emesso dal Giudice di Pace promosso dal Sig. Cosentino Antonio risarcimenti danni causa civile n.777/2012".
- le norme contenute nel Titolo VII del D.Lgs. n. 267/2000 ed in particolare l'articolo 194;
- gli atti prodotti dall'Ente;

RILEVATO CHE

- trattasi di riconoscimento di un debito fuori bilancio ai sensi dell'art. 194, comma 1, lettera a) del D.Lgs. 267/2000 per un importo complessivo di € 11.836,75;
- il suddetto debito è finanziato con la risorsa U 01.11-1.10.05.04.001, ex cap. 710;

RICHIAMATO

L'art. 194 del D.Lgs. 267/2000 che prevede che gli enti riconoscano con deliberazione consiliare la legittimità dei debiti fuori bilancio derivanti da:

[Handwritten signature]

- a) **sentenze esecutive;**
- b) copertura di disavanzi di consorzi, di aziende speciali e di istituzioni,
- c) ricapitalizzazione, nei limiti e nelle forme previste dal codice civile o da norme speciali, di società di capitali costituite per l'esercizio di servizi pubblici locali;
- d) procedure espropriative o di occupazione d'urgenza per opere di pubblica utilità;
- e) acquisizione di beni e servizi, in violazione degli obblighi di cui ai commi 1, 2 e 3 dell'articolo 191, **nei limiti degli accertati e dimostrati utilità ed arricchimento per l'ente**, nell'ambito dell'espletamento di pubbliche funzioni e servizi di competenza;

VISTA ed ACCERTATA

La necessità del "*Riconoscimento di legittimità di debiti fuori bilancio*", ai sensi del TUEL, **art. 194, comma 1, lett. a)**, causa l'intervenute sentenze e/o atti ingiuntivi, **per la somma complessiva di € 11.836,75**, da porre a carico del bilancio 2017;

I pareri favorevoli di regolarità tecnica e di regolarità finanziaria, quest'ultimo salvo l'accertamento di responsabilità e rivalsa.

Il Collegio, dopo un attenta istruttoria svolta sulla documentazione prodotta e richiesta

ESPRIME

PÀRERE FAVOREVOLE al riconoscimento e relativo finanziamento di tale debito fuori bilancio.


Copia del presente verbale viene trasmesso al Presidente del Consiglio, al Segretario Generale, al Sindaco, al Dirigente del Servizio Legale ed al Dirigente del Settore Finanziario, nonché rimane agli atti del Collegio dei Revisori.

Il Collegio dei Revisori:

Presidente: Antonio Tumminello

Componente: Giuseppe Cambria

Componente: Nicola Sinatra





REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

N. 107/14 Sentenza

N. 776/2012 R. Generale

N. Repertorio

N. 555 Cronologico

Il Giudice di Pace di Vittoria (RG) Avv. MARIA STELLA SALLEMI

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Nella Causa Civile iscritta al N. 776/2012 R.G. Oggetto: risarcimento danni
promossa

DA

COSENTINO Antonio, nato a Vittoria il 3.12.1973
Domiciliato in Vittoria nella Via P.pe Umberto , N. 155 presso lo studio
dell'Avv. Claudio Lo Monaco (FAX 0932-988395) che lo rappresenta e
difende per mandato a margine dell'atto introduttivo del giudizio.

ATTORE

CONTRO

Comune di Vittoria, in persona del Sindaco pro-tempore
Rappresentato e difeso dall'Avv. Lucia Sidoti elett. dom. nella Via Bixio
N. 34., Vittoria, presso l'Ufficio dell'Avvocatura Comunale (FAX 0932-
984549)

CONVENUTO

cause di risarcimento danno prodotto da circolazione di veicoli in € 20.000,00.

L'attore in citazione ha chiesto il risarcimento danni ex art. 2051 c.c. per omessa manutenzione da parte del convenuto dell'albero caduto sul veicolo attore ed a seguito dell'evento il danno richiesto è di € 8.530,85, che pertanto esula dalla competenza per valore del giudice adito.

Nella specie il danno è stato prodotto da fattori estrinseci alla circolazione (l'omesso apprestamento delle cautele necessarie perché la circolazione potesse svolgersi in condizioni di sicurezza) e non già dal dinamismo proprio del veicolo.

Questo giudice di pace pertanto deve dichiarare la propria incompetenza per valore, essendo la medesima del Tribunale di Ragusa avanti il quale la causa va riassunta nei termini di legge.

Ricorrono giustificati motivi per la compensazione tra le parti delle spese di questo giudizio.

P.Q.M.

Il giudice di pace di Vittoria, decidendo nella causa promossa, con atto di citazione notificato in data 25.6.2012 dal sig. COSENTINO Antonio (C.F.CSNNTN73T03M088I), nato a Vittoria il 3.12.1973 e res. in Scoglitti nella Via Castelli n.3/A, contro il Comune di Vittoria, in persona del Sindaco pro-tempore per sentirlo condannare al pagamento in suo favore della somma di € 8.530,85, oltre accessori, a titolo di risarcimento per i danni subiti dalla sua autovettura Fiat Punto targ. EF 769 CE in conseguenza della caduta di un albero di pino sulla predetta autovettura dichiara la propria incompetenza per valore, essendo la medesima del Tribunale di Ragusa avanti il quale la causa va riassunta nei termini di legge.

Compensa tra le parti le spese del presente giudizio.

Così deciso in Vittoria oggi, li 25.2.2014.

Il Cancelliere

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
(Dott. Giovanni Macino)

Il giudice di pace
Maria Stella Galloni

Depositata oggi, li 28.2.2014 e resa pubblica il

03 MAR. 2014

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
(Dott. Giovanni Macino)

[Handwritten signature]



**UFFICIO GIUDICE DI PACE
VITTORIA (RG)**

Via del Quarto 42-97019 - VITTORIA

C. F. 91005050884

Tel. 0932/981740 - Fax 0932/982542

e-mail gdp.vittoria@giustizia.it

07 MAR 2014

Pr. n. 1162

N. 107/2014 Sentenza
N. 776/2012 R.G., Cont.
N. 555 Cron.
N. Mod. 16
N. Rep.

**Comunicazione alle parti costituite del dispositivo della sentenza depositata
nella Cancelleria**

(Artt. 133, 136, 170 Cod. proc. Civ., 45 disp. Att. Cod. proc. Civ.)

IL CANCELLIERE

in esecuzione degli artt. 133 e 170 Cod. proc. Civ., comunica a:

➤ **AVV. LO MONACO CLAUDIO-FAX 0932-988395**

➤ **AVV. SIDOTI LUCIA - FAX 0932 0932-984549**

che nella causa fra

COSENTINO ANTONIO

C/

COMUNE DI VITTORIA

il **Giudice di Pace** ha pronunciato in data **25/02/2014** la sentenza depositata
e resa pubblica il **03/03/2014** contenente il seguente

DISPOSITIVO

(vedi fotocopia allegata)

Per ricevuta comunicazione

Vittoria, 05/03/2014

Cron. N.

Indennità trasf.

(Km) L.

Spese post. L.

TOTALE L.

L'Ufficiale Giudiziario

RELATA DI NOTIFICAZIONE

Io sottoscritto

Ufficiale Giudiziario addetto al

ho notificato il presente biglietto a

mediante consegna a

Vittoria,

L'Ufficiale Giudiziario

giziano
Vittoria
OVANNI

alberi di pino situati in p.zza F.li Cervi nei pressi del complesso scolastico elementare di Scoglitti?

2. Vero o no che in data 05.12.2011 un albero di pino cadeva e schiacciava una vettura Fiat Punto tg. EF769CE?

3. Vero o no che per la rimozione e messa in sicurezza dell'intera area adiacente la scuola sita in piazza Cervi si rendeva necessario l'intervento della Polizia Municipale e dei Vigili del Fuoco?

4. Vero o no che era stata più volte segnalata alle autorità competenti la presenza di alberi pericolanti che potevano quindi recare danni a persone e/o cose?

5. Vero o no che in seguito alle segnalazioni, e nonostate si trattasse di una zona molto frequentata data la presenza del complesso scolastico, non è mai stata effettuata nessuna manutenzione per evitare la situazione di pericolo a cose e/o persone?

6. Vero o no che, dopo il crollo, anche gli altri alberi di pini presenti nella piazza venivano potati e messi in sicurezza da parte dell'Ufficio manutenzione del Comune di Vittoria, confermando di fatto la pericolosità dei pini?

Si produce:

1. Copia lettera prot. N. 4973 del 09.02.2012;
2. Copia lettera A/R del 15.02.2012;
3. Copia fattura di "Cilia S. & Lia G.";
4. Copia verbale della Polizia Municipale;
5. copia articolo "Il Giornale di Sicilia" del 06.12.11;
6. copia articolo di giornale de "La Sicilia" del 09.12.11.

Avv. Claudio Lo Monaco

Avv. Claudio Lo Monaco

Avv. Italo Alia

Via P. pe Umberto n.155 - 97019 Vittoria (RG)

tel. 0932 988395
CITTA DI VITTORIA 95
PROTOCOLLO MANUTENZIONI

Comune di Vittoria

Provincia di Ragusa

Protocollo in Arrivo

Numero 0024302 del 25-06-2012

ora 9:28:14

GIUDICE DI PACE DI VITTORIA

Atto di citazione

Il sig. **Cosentino Antonio** nato a Vittoria il 03.12.1973 ivi residente in via Castelli n.3/A (Scoglitti), C.f. CSNNTN73T03M088I, elettivamente domiciliato in Vittoria, nella Via P. pe Umberto n.155, presso lo studio del sottoscritto procuratore, **Avv. Claudio Lo Monaco**, c.f. LMNCLD77M09M088S, che lo rappresenta e difende per mandato a margine del presente atto (fax per le notifiche: 0932.988395, PEC: claudio.lomonaco@avvragusa.legalmail.it),

Cita

Il **Comune di Vittoria** nella persona del Sindaco *pro tempore*, presso la casa Comunale sita in Vittoria in Via Bixio, a comparire innanzi al Giudice di Pace di Vittoria, alle ore legali della pubblica udienza del **10 Ottobre 2012**, con l'invito a costituirsi nei modi e termini di legge, con l'avvertimento che non comparendo si procederà in sua contumacia, per ivi sentire fare diritto sulla seguente domanda per la migliore intelligenza della quale

premette

in data 05.12.2011 alle ore 8.15 circa, un albero di pino, situato in via Amalfi nelle adiacenze del piazzale Fratelli Cervi (piazza sulla quale vi è l'ingresso di un plesso scolastico elementare) in località Scoglitti (fraz. Vittoria), si è abbattuto sulla Fiat Punto targ. EF769CE, di proprietà del sig. Cosentino Antonio.

In seguito al crollo dell'albero, il veicolo dell'odierno attore subiva ingenti danni alla parte anteriore quantificabili in € 8.530,85 (come da fattura allegata).

Al fine di rimuovere l'albero caduto e di mettere in sicurezza l'intera area, si rendeva necessario l'intervento della Polizia Municipale e dei Vigili del Fuoco i quali effettuavano i rilevamenti del caso.

MANDATO

Delego a rappresentarmi e difendermi nel presente giudizio, in ogni stato e grado, compreso l'appello, la fase esecutiva e di opposizione, l'Avv. Claudio Lo Monaco, conferendogli ogni più ampia facoltà di legge, compresa quella di transigere, conciliare e/o chiamare in garanzia terzi, svolgere domande riconvenzionali, rinunciare agli atti, autorizzandolo espressamente a farsi sostituire, nonché a nominare altri difensori.

Eleggo domicilio presso il suo Studio, a Vittoria, in Via P. pe Umberto n. 155.

Dichiaro espressamente di avere preso visione della informativa resa ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. 196/2003 ed autorizzo il trattamento dei dati.

Dichiaro di essere a conoscenza delle disposizioni di cui all'art. 91 cpc ed, all'uopo, autorizzo espressamente l'Avv. Claudio Lo Monaco ad assumere ogni decisione che riterrà per me vantaggiosa in caso di eventuale proposta conciliativa; dichiaro, altresì, di essere informati, ai sensi dell'art. 4, co. 3, D.Lgs. 28/2010 della possibilità di ricorrere al procedimento di mediazione ivi previsto e dei benefici fiscali di cui agli art. 17 e 20 del medesimo, conferendo al nominato Procuratore ogni più ampia facoltà di legge, con rato anticipato.

VERA LA FIRMA

La Polizia Municipale, in particolar modo, redigeva scheda di rilevamento tecnico di sinistro stradale prot. N.268 IS, da cui si evince con chiarezza la dinamica del sinistro e l'**esclusiva responsabilità** del Comune di Vittoria in quanto la caduta dell'albero si riteneva dovuta all'assenza di manutenzione.

Infatti, nonostante numerose segnalazioni da parte sia di comuni cittadini che del personale della scuola adiacente nonché della stessa Polizia Municipale, con le quali si evidenziava lo stato di precarietà dell'albero in oggetto, il Comune non ha mai posto in essere comportamenti atti a rimuovere il grave stato di pericolo per persone e/o cose rappresentato dagli alberi di pino siti presso la piazza Cervi, che da tempo necessitavano di manutenzione.

La notizia dell'evento ha avuto grande diffusione sui mezzi di stampa, non soltanto per la gravità del danno derivatone nonostante le molteplici segnalazioni, ma anche in considerazione del fatto che l'orario in cui è avvenuto il sinistro era concomitante all'ingresso degli alunni nel complesso scolastico adiacente la piazza Cervi.

Tale evento avrebbe potuto causare anche una tragedia umana di ben più gravi proporzioni.

Con lettera prot. N. 4973 del 09.02.2012 l'odierno attore esponeva al Comune di Vittoria quanto sopra e invitava lo stesso a risarcire i danni subiti dalla vettura del sig. Cosentino.

Le richieste risarcitorie venivano riscontrate dalla lettera A/r del 15.02.2012 del Comune di Vittoria, ma a quest'ultima non faceva seguito alcun provvedimento consequenziale all'accertamento della responsabilità del Comune in relazione al sinistro in oggetto.

Si rimaneva, quindi, in attesa di ulteriori riscontri.

Tuttavia, solo dopo questo grave incidente il Comune di Vittoria, essendo responsabile per omessa custodia ai sensi dell'art. 2051 c.c. in quanto ente

proprietario dell'albero caduto che ha causato danni al veicolo, ha provveduto a sistemare tutti gli alberi della piazza in oggetto, con ciò ammettendo di fatto la propria responsabilità.

In capo al Comune grava l'obbligo di provvedere alla cura concreta dei propri beni, come si evince dal dettato normativo dell'art 14 del D.Lgs. 285/92 nonché dal D.P.R. 495/92, ovvero il cd. Codice della strada e la sua normativa di attuazione, il quale prescrive che *"gli enti proprietari delle strade, allo scopo di garantire la sicurezza e la fluidità della circolazione, provvedono:*

- a) alla manutenzione, gestione e pulizia delle strade, delle loro pertinenze e arredo, nonché delle attrezzature, impianti e servizi;*
- b) al controllo tecnico dell'efficienza delle strade e relative pertinenze.*

Non vi è chi non veda come la normativa di riferimento è molto chiara e impone al Comune un dovere di attivarsi e di provvedere alla cura in concreto anche degli alberi posti a ridosso delle strade.

È il caso di aggiungere che, nella fattispecie in oggetto, i danni prodotti al veicolo dell'attore rientrano nella categoria dei danni prodotti da circolazione.

Invero, la definizione data alla nozione di circolazione di veicoli è tradizionalmente ampia: in essa viene fatta rientrare, non soltanto il vero e proprio spostamento del veicolo nello spazio, ma anche la semplice immissione del veicolo stesso nella rete viaria.

Secondo la Suprema Corte, infatti, *nell'ampio concetto di "circolazione stradale" deve ritenersi compresa anche la situazione di arresto o di sosta di un veicolo su strada o area pubblica di pertinenza della stessa.* (Cass., sez. III, 06-06-2002, n. 8216).

Inoltre, dalla ricostruzione della dinamica, effettuata dalla stessa Polizia Municipale, si evince chiaramente come il Comune di Vittoria risulta essere il **solo responsabile** del sinistro in quanto il nesso eziologico che

lega la caduta dell'albero ai danni causati all'autovettura del sig. Cosentino è esclusivamente ascrivibile allo stato di incuria, protratta per anni, in cui versava l'albero di pino caduto.

Ciò trova ulteriore riscontro nella sostituzione e/o potatura degli altri alberi di pino presenti nella piazza Cervi, solo a seguito del verificarsi del sinistro in oggetto.

In tal caso si può certamente configurare una ammissione di fatto della responsabilità del Comune di Vittoria.

Pertanto per tutto quanto sopra premesso, l'odierno attore, come sopra meglio generalizzato, rappresentato e difeso così conclude

Piaccia all'Ill.mo sig. Giudice di Pace

Respinta ogni avversa istanza, replica ed eccezione, in accoglimento della domanda attorea, **ritenere** ed accertare la responsabilità del Comune di Vittoria per i danni causati dalla caduta dell'albero sulla vettura dell'attore, e conseguentemente **condannare** il Comune di Vittoria, nella persona del Sindaco *pro tempore*, al pagamento della somma di € 8.530,85 a titolo di risarcimento danni, oltre interessi e rivalutazione monetaria, sino all'integrale soddisfo.

Con le spese del giudizio, competenze ed onorari.

Al sensi della legge 488/99, si dichiara che il valore della presente controversia è di € 8.530,85.

- In via istruttoria, chiede ammettersi prova per testi con il carrozziere sig. Cilia S. della carrozzeria "Cilia S. & Lia G" al fine di confermare la fattura di riparazione dell'automobile;

- ed inoltre prova per teste con il sig. Nunzio Battaglia res. a Vittoria in Via M. Romero, sui seguenti articolati:

1. Vero o no che Lei in qualità di **consigliere di quartiere** per il territorio di Scoglitti, ha più volte segnalato lo stato di degrado in cui vertevano gli

alberi di pino situati in p.zza F.lli Cervi nei pressi del complesso scolastico elementare di Scoglitti?

2. Vero o no che in data 05.12.2011 un albero di pino cadeva e schiacciava una vettura Fiat Punto tg. EF769CE?

3. Vero o no che per la rimozione e messa in sicurezza dell'intera area adiacente la scuola sita in piazza Cervi si rendeva necessario l'intervento della Polizia Municipale e dei Vigili del Fuoco?

4. Vero o no che era stata più volte segnalata alle autorità competenti la presenza di alberi pericolanti che potevano quindi recare danni a persone e/o cose?


5. Vero o no che in seguito alle segnalazioni, e nonostate si trattasse di una zona molto frequentata data la presenza del complesso scolastico, non è mai stata effettuata nessuna manutenzione per evitare la situazione di pericolo a cose e/o persone?

6. Vero o no che, dopo il crollo, anche gli altri alberi di pini presenti nella piazza venivano potati e messi in sicurezza da parte dell'Ufficio manutenzione del Comune di Vittoria, confermando di fatto la pericolosità dei pini?

Si produce:

1. Copia lettera prot. N. 4973 del 09.02.2012;
2. Copia lettera A/R del 15.02.2012;
3. Copia fattura di "Cilia S. & L.ia G.";
4. Copia verbale della Polizia Municipale;
5. copia articolo "Il Giornale di Sicilia" del 06.12.11;
6. copia articolo di giornale de "La Sicilia" del 09/12.11.

Avv. Claudio Lo Monaco



TRIBUNALE DI VITTORIA
UFFICIO DI NOTIFICHE

Vittoria,

25 giugno 2017

A richiesta di Avv. C. Lo Monaco

io sottoscritto ~~Officiale~~ Giudiziaro ho notificato copia del superiore atto

al Sig. Comune di Vittoria in persona del Sindaco per legge

residenza in VITTORIA VIA BIRIO

ma non ho conseguito la consegna

*Tella referente questo
o viceversa gli altri.
Per l'urto*

Ufficiale giudiziario
Tribunale di Vittoria
FEDE GIOVANNI

CERTIFICAZIONE DI PUBBLICAZIONE N° _____

AI SENSI E PER GLI EFFETTI DELL'ART. 11 DELLA L.R. N.44/91 E SS.MM.II.

SI CERTIFICA

CHE COPIA DELLA PRESENTE DELIBERAZIONE È PUBBLICATA ALL'ALBO PRETORIO

DAL _____ AL 6 FEB. 2018

REGISTRATA AL N. _____ REG. PUBBLICAZIONI

DALLA RESIDENZA MUNICIPALE, LI' _____ SI DISPONE LA PUBBLICAZIONE

VITTORIA, LI' _____

IL MESSO

IL SEGRETARIO GENERALE

F.TO _____

CERTIFICATO DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE N° _____

AI SENSI E PER GLI EFFETTI DELL'ART. 11 DELLA L.R. N.44/91 E SS.MM.II.

SI CERTIFICA

CHE COPIA DELLA PRESENTE DELIBERAZIONE È STATA PUBBLICATA ALL'ALBO PRETORIO

DAL 7 FEB. 2018 AL 6 FEB. 2018

CHE SONO/NON SONO PERVENUTI RECLAMI

DALLA RESIDENZA MUNICIPALE, LI' _____

IL MESSO

IL SEGRETARIO GENERALE

IL SOTTOSCRITTO SEGRETARIO GENERALE, VISTI GLI ATTI D'UFFICIO,

ATTESTA

CHE LA DELIBERAZIONE È DIVENUTA ESECUTIVA IN DATA _____ PER:

☒ AI SENSI DELL'ART. 12 COMMA 1 DELLA L.R. N°44/91 E SS.MM.II.

☐ DICHIARAZIONE DI IMMEDIATA ESEGUIBILITÀ AI SENSI DELL'ART. 12 COMMA 2 DELLA L.R. N°44/91 E SS.MM.II.

VITTORIA, LI' _____

IL SEGRETARIO GENERALE

PER COPIA CONFORME PER USO AMMINISTRATIVO

DALLA RESIDENZA MUNICIPALE, LI' _____

IL FUNZIONARIO DELEGATO